

**DELIBERAZIONE 13 NOVEMBRE 2014**  
**558/2014/S/EEL**

**APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA ENEL**  
**DISTRIBUZIONE S.P.A. E CHIUSURA DEL RELATIVO PROCEDIMENTO**  
**SANZIONATORIO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 13 novembre 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (di seguito: direttiva 2009/28/CE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" (c.d. Quarto Conto Energia);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012, recante "Attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" (c.d. Quinto Conto Energia);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, recante "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di

energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)” e s.m.i. (di seguito: TICA);

- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10;
- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2011, ARG/elt 51/11;
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, ARG/elt 148/11;
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2012, 292/2012/R/EFR;
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2012, 523/2012/E/EFR, recante “Approvazione del programma di alcune verifiche ispettive nei confronti di imprese titolari di impianti di produzione fotovoltaici, in materia di connessione alla rete elettrica”;
- l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/com recante il c.d. Testo integrato *unbundling* contabile per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas (di seguito: TIUC);
- l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/COM, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2013, 325/2013/S/EEL (di seguito: deliberazione 325/2013/S/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A (di seguito: deliberazione 124/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 354/2014/S/EEL (di seguito: deliberazione 354/2014/S/EEL).

## FATTO

1. Con deliberazione 325/2013/S/EEL, l’Autorità ha avviato, nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: Enel D o società), un procedimento per accertare la violazione degli obblighi posti, dall’art. 10, del TICA, in capo al gestore di rete per l’erogazione del servizio di connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
2. In particolare, alla società è stato contestato di non avere effettuato le verifiche ed i controlli previsti dall’art. 10, comma 10bis, del TICA ai fini dell’attivazione della connessione e di avere reso dichiarazioni non veritiere (ai richiedenti la connessione in ordine alla realizzazione della connessione e sul sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione e delle relative unità - GAUDI’ in merito all’entrata in esercizio degli impianti di produzione).

3. Con nota 19 agosto 2013 (prot. Autorità n. 028089/A), la società ha chiesto di accedere agli atti del procedimento, accesso consentito con nota 4 settembre 2013 (prot. Autorità 28885).
4. Con nota 6 settembre 2013 (prot. Autorità n. 0029090/A), Enel D ha tempestivamente presentato, ai sensi dell'art. 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 16, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/COM, una proposta di impegni relativa alle contestazioni di cui alla deliberazione 325/2013/S/EEL.
5. Con nota 5 febbraio 2014 (prot. Autorità n. 003464/A), Enel D ha presentato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della deliberazione 243/2012/E/com, un'integrazione alla proposta di impegni in risposta alla richiesta di chiarimenti e precisazioni inviata dal responsabile del procedimento con nota 19 dicembre 2013 (prot. Autorità n. 40461).
6. Con note 8 luglio 2014 (prot. Autorità n. 18987/A) e 11 luglio 2014 (prot. Autorità n. 19473/A), Enel D ha reso chiarimenti e presentato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della deliberazione 243/2012/E/com, un'ulteriore integrazione alla proposta di impegni in risposta alla richiesta di chiarimenti e precisazioni inviata dal responsabile del procedimento con nota 2 luglio 2014 (prot. Autorità n. 0018473).
7. La proposta di Enel D, come risultante dalla nota 11 luglio 2014 (prot. Autorità n. 19473/A), consta di cinque impegni:

Impegno n. 1

Nuova procedura di attivazione della connessione e predisposizione di un nuovo *standard* del relativo verbale. La società si impegna ad adottare una nuova procedura di attivazione della connessione distinguendo a seconda che il produttore consenta o meno l'accesso al sito al personale incaricato da Enel D; in particolare, è stato previsto che in caso di opposizione all'accesso il personale di Enel D non procederà all'attivazione della connessione e si considererà sospeso il termine per l'attivazione della connessione di cui all'art. 10, comma 8, del TICA. Enel D invierà un'apposita informativa al riguardo all'Autorità, oltre che al produttore stesso e al GSE. Peraltro una volta rimosso il citato vincolo all'accesso all'impianto, il suddetto termine per l'attivazione della connessione riprenderà a decorrere dalla nuova data concordata per l'attivazione. Quanto al nuovo *standard* di verbale di attivazione (o mancata attivazione) della procedura di connessione, questo sarà strutturato in modo tale da assicurare una descrizione puntuale su quanto emerso nel corso della verifica *in loco* (descrizione delle attività svolte e informazioni essenziali riguardanti l'impianto di produzione) svolta dal personale di Enel D. Tale misura verrebbe assunta a tempo indeterminato ed attuata decorsi 90 giorni dalla data di notifica della delibera di approvazione degli impegni.

### Impegno n. 2

Controllo di regolarità formale del verbale di cui all'impegno n. 1 e segnalazione di eventuali irregolarità procedurali alle funzioni di *audit* della società. E' previsto un controllo a campione (10%) sulla correttezza formale e procedurale dei verbali di attivazione (o mancata attivazione) della connessione redatti in base all'impegno n. 1; ove l'esito di detto controllo, effettuato dall'unità Qualità servizi di rete della Divisione Infrastrutture e Reti di Enel D, sia negativo, la predetta unità lo segnalerà alla competente funzione di *audit* per le attività di competenza, compresa l'eventuale adozione di sanzioni disciplinari. Tale misura verrebbe assunta a tempo indeterminato ed attuata decorsi 90 giorni dalla data di notifica della delibera di approvazione degli impegni.

### Impegno n. 3

Monitoraggio e controllo, mediante sistema di telerilevamento e analisi dei dati delle immissioni, di alcuni impianti fotovoltaici connessi in media tensione. La società effettuerà il monitoraggio e la verifica di un campione significativo - circa 1.000 - degli impianti fotovoltaici connessi in media tensione, individuando quelli con la capacità installata più elevata; la misura interesserà una capacità installata complessiva pari a circa 3,2 GW che corrisponde al 21% della capacità riferibile al totale degli impianti fotovoltaici connessi in media tensione e al 45% degli impianti con capacità più rilevante. Una volta individuati gli impianti da monitorare, Enel D commissionerà ad un *service* esterno l'acquisizione del rilievo aerofotogrammetrico (rilevazione fotografica dell'impianto di produzione effettuata da piattaforma aerea) e la sua relativa elaborazione attraverso una procedura che determinerà per ciascun impianto la relativa superficie occupata. Successivamente Enel D procederà, per ciascuno di questi impianti, ad un'analisi ed elaborazione dei dati di misura di immissione in rete periodicamente rilevati; nei confronti di alcuni dei predetti impianti Enel D procederà ad effettuare, entro tre anni dall'acquisizione del primo rilievo aerofotogrammetrico, un secondo rilievo e relativa elaborazione. In esito al confronto tra i dati acquisiti Enel D effettuerà, ove opportuno, una segnalazione al GSE per le azioni di sua competenza. Tale misura verrebbe attuata decorsi 90 giorni dalla data di notifica della delibera di approvazione degli impegni e sarebbe assunta per un periodo tale da consentire l'effettuazione del primo rilievo entro tre anni dalla suddetta data e del secondo entro i successivi tre anni, dunque per un periodo complessivo di sei anni.

#### Impegno n. 4

Piano formativo *ad hoc* per il personale dipendente impegnato nelle attività di verifica di cui all'art. 10, comma 10bis, del TICA. La società si impegna ad introdurre una nuova attività formativa che riguarderà tutto il personale dipendente impiegato nelle attività previste e disciplinate dall'art. 10, comma 10bis del TICA. Tale attività si articolerà in due distinti moduli che prevedono una modalità di fruizione *on line* (della durata di circa 1 ora e 30 minuti) e una sessione d'aula (della durata indicativa di 3 ore) per una durata complessiva di 4 ore e 30 minuti e interesserà circa 7.000 dipendenti per un numero complessivo di ore di formazione erogata pari a 31.500. Nell'ambito del primo modulo, il personale dipendente verrà dettagliatamente istruito sui comportamenti da tenere in occasione della verifica *in loco* alla luce della nuova procedura operativa di attivazione della connessione e sulle modalità con cui redigere il relativo verbale; con il secondo modulo, invece, verrà erogata una formazione aggiuntiva, rispetto a quella *standard* in materia di responsabilità amministrativa delle società ai sensi del decreto legislativo n. 231/01 già fruita da tutti i dipendenti, volta a responsabilizzare i lavoratori in merito agli illeciti che possono essere compiuti nello svolgimento delle attività operative di attivazione della connessione agli impianti di produzione e di verifica *in loco* ed alle conseguenze di carattere disciplinare e penale derivanti da comportamenti non rispettosi della normativa e delle procedure aziendali in materia. Tale misura verrebbe assunta a tempo indeterminato ed attuata decorsi 90 giorni dalla data di notifica della delibera di approvazione degli impegni.

#### Impegno n. 5

Invio alle pubbliche amministrazioni competenti di tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ricevute dai produttori ai sensi dell'art. 10, comma 6, del TICA. La società si impegna ad inviare tali dichiarazioni, attestanti l'ultimazione dei lavori, entro dieci giorni lavorativi dalla relativa ricezione, alle amministrazioni che hanno adottato il provvedimento autorizzativo alla costruzione dell'impianto di produzione o alle quali è stata inoltrata la PAS (procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011) o la DIA (dichiarazione inizio attività). Tale misura verrebbe assunta a tempo indeterminato ed attuata decorsi 90 giorni dalla data di notifica della deliberazione di approvazione degli impegni.

8. Nella proposta di impegni, Enel D ha, altresì, precisato che tutti i costi previsti per la loro attuazione saranno esclusi dalla remunerazione tariffaria e resteranno dunque un onere totalmente a carico della società.

9. Con deliberazione 354/2014/S/eel, l'Autorità ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della deliberazione 243/2013/E/com, la proposta di impegni presentata da Enel D come risultante dalla nota 11 luglio 2014 (prot. Autorità n. 019473/A) e ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito internet.
10. A seguito della pubblicazione, sul sito internet dell'Autorità, in data 30 luglio 2014, non sono pervenute osservazioni alla proposta di impegni presentata da Enel D.

#### VALUTAZIONE GIURIDICA

11. In via preliminare, con la citata proposta di impegni Enel D ha dichiarato ed adeguatamente documentato che, come richiesto dall'art. 17, comma 2, lett. b), della deliberazione 243/2012/E/COM, la condotta contestata con la deliberazione 325/2013/S/EEL è cessata; tale circostanza peraltro già risulta dalle dichiarazioni di cessazione delle immissioni di energia nella rete e di smantellamento degli impianti fotovoltaici presentate (al gestore di rete, cioè Enel D) dalle due imprese per le quali risultavano anomalie in sede di verifiche ispettive (Legatoria Graphic Service S.r.l. in data 6 novembre 2012 e PV Lagnasco 1 S.r.l. in data 21 febbraio 2013), anomalie che hanno determinato l'avvio del presente procedimento. Il gestore di rete ha poi dato prova di aver richiesto l'aggiornamento dello stato dei due predetti impianti, come non in esercizio, sul sistema GAUDI' (prot. Autorità n. 14935/A del 28 maggio 2014).
12. Gli impegni presentati da Enel D, incidendo in senso migliorativo sull'erogazione del servizio di connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica, sono senz'altro idonei al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate.
13. In particolare:
  - l'introduzione di una nuova procedura operativa di attivazione della connessione e di un nuovo *standard* di verbale di attivazione (impegno n. 1) è volta a garantire una più efficace ed attenta verifica *in loco* dell'impianto e la corrispondenza fra lo stato dei luoghi e i dati comunicati dal richiedente la connessione (in coerenza con quanto prescritto dall'art. 10, comma 10bis, lettere a) e b), del TICA), al fine di prevenire il ripetersi di connessioni alla rete di impianti non realizzati e/o realizzati solo parzialmente; peraltro la corretta redazione di tali verbali nel fornire una descrizione dello stato dei luoghi e della situazione degli impianti (taglia, collocazione fisica, accessibilità, condizioni di sicurezza, ecc.) potrebbe risultare utile anche per le eventuali ulteriori verifiche che l'Autorità, il GSE (nel caso di impianti suscettibili di essere ammessi a meccanismi di incentivazione) e le amministrazioni interessate intenderanno effettuare;

- la previsione di un controllo di regolarità formale del verbale e della segnalazione alle funzioni di *audit* (impegno n. 2) ha lo scopo di garantire un maggior presidio sull'attività svolta sul territorio dal personale di Enel D incaricato di effettuare i controlli che precedono l'attivazione della connessione degli impianti alla rete;
  - l'impiego di avanzate tecniche di rilevamento ed elaborazione dei dati acquisiti in ordine agli impianti fotovoltaici in media tensione di potenza più elevata (impegno n. 3) ed in particolare l'analisi dei dati di misura di immissione in rete periodicamente rilevati, mirano a contrastare, con particolare efficacia, possibili condotte speculative dei produttori;
  - la previsione di corsi di formazione *ad hoc* per il personale dipendente impiegato nelle attività di verifica *in loco* di cui all'art. 10, comma 10bis, del TICA (impegno n. 4), ha lo scopo di porre gli operatori di Enel D nella condizione di perfezionare la propria attività di analisi e verifica dello stato dei luoghi in modo che, nell'ambito dello stesso verbale di attivazione (o mancata attivazione) della connessione, possano essere adeguatamente evidenziati tutti i profili utili a consentire all'Autorità di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di connessioni alla rete e al GSE (nel caso di impianti suscettibili di essere ammessi a meccanismi di incentivazione) di valutare l'opportunità di svolgere ulteriori controlli. Inoltre, l'introduzione di un modulo aggiuntivo rispetto alla formazione ad oggi erogata a tutti i dipendenti in materia di responsabilità amministrativa delle società, è volta a sensibilizzare ulteriormente i soggetti incaricati di svolgere l'attività di verifica *in loco* sulla necessità di assumere condotte rispettose della normativa e delle procedure interne vigenti, evidenziando loro le conseguenze di carattere disciplinare e penale cui sono esposti;
  - l'invio alle pubbliche amministrazioni competenti di tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ricevute dai produttori (impegno n. 5) mira ad attivare un sistematico flusso informativo tra Enel D e le competenti amministrazioni affinché quest'ultime dispongano tempestivamente di ulteriori informazioni utili a rendere più efficaci e tempestivi i controlli di competenza al fine di accertare la completa realizzazione dell'impianto e la sua piena conformità alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo o, in assenza, in caso di procedure abilitative semplificate, alla documentazione progettuale presentata dal richiedente la connessione (l'informativa riguarderà tutti gli impianti di produzione connessi alla rete di Enel D).
14. La società si è, inoltre, impegnata ad escludere dalla remunerazione tariffaria i costi inerenti l'attuazione degli impegni di cui sopra, che rimarranno dunque a suo totale carico.
15. Ai fini della valutazione positiva degli impegni di cui sopra, l'Autorità ritiene necessario che Enel D comunichi i costi sostenuti effettivamente per

l'implementazione di ciascuno degli impegni medesimi e dia, altresì, separata evidenza contabile degli stessi costi nella nota di commento ai conti annuali separati, predisposta ai sensi dell'art. 21, del TIUC. Ciò anche al fine di consentire le corrette determinazioni, da parte dell'Autorità, in tema di riconoscimento tariffario, non potendo i costi sopportati dall'impresa per l'implementazione degli impegni essere annoverati tra quelli che concorrono alla determinazione dell'ammontare dei costi riconosciuti.

16. L'Autorità ritiene, altresì, necessario che la società comunichi, al fine della loro condivisione, i dati degli impianti fotovoltaici connessi in media tensione da sottoporre a periodico monitoraggio in base all'impegno n. 3 di cui al precedente punto 7 e che la segnalazione, al GSE, delle anomalie eventualmente emerse durante il predetto monitoraggio, venga inviata per conoscenza anche all'Autorità.
17. Per le suesposte ragioni ed anche in considerazione della mancata presentazione di osservazioni, da parte di terzi, alla citata proposta di impegni, l'Autorità ritiene che si possa chiudere il procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 325/2013/S/eel nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 19, comma 3, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com

## **DELIBERA**

1. di approvare e rendere obbligatori, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 19, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., gli impegni dalla stessa proposti come risultanti dalla nota 11 luglio 2014 (prot. Autorità n. 019473/A) (*Allegato A*), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 325/2013/S/EEL;
2. di prevedere, con riguardo all'impegno n. 3, di cui al punto 7 della motivazione della presente deliberazione, che Enel Distribuzione S.p.A. comunichi, all'Autorità, i dati degli impianti fotovoltaici connessi in media tensione da sottoporre a periodico monitoraggio e trasmetta anche all'Autorità, per conoscenza, la segnalazione, al GSE, delle anomalie eventualmente emerse durante il predetto monitoraggio;
3. di prevedere che gli impegni n. 1, n. 2, n. 4 e n. 5, di cui al punto 7 della motivazione della presente deliberazione, vengano attuati decorsi 90 (novanta) giorni dalla data di notifica della deliberazione di approvazione degli impegni, per un periodo di tempo indeterminato;

4. di prevedere che l'impegno n. 3, di cui al punto 7 della motivazione della presente deliberazione, venga attuato decorsi 90 (novanta) giorni dalla data di notifica della deliberazione di approvazione degli impegni, per una durata tale da consentire l'effettuazione del primo rilievo entro tre anni dalla suddetta data e del secondo entro i successivi tre anni, dunque per un periodo complessivo di sei anni;
5. di prevedere che Enel Distribuzione S.p.A. comunichi i costi effettivamente sostenuti per l'implementazione di ciascuno degli impegni di cui al punto 7 della motivazione della presente deliberazione e i periodi temporali del loro sostenimento, dandone evidenza contabile nella nota di commento ai conti annuali separati, predisposta ai sensi dell'art. 21, dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/com;
6. di chiudere il procedimento sanzionatorio, avviato con deliberazione 325/2013/S/EEL nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 19, comma 3, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com;
7. di ordinare, a Enel Distribuzione S.p.A., di trasmettere all'Autorità la prova documentale dell'attuazione degli impegni entro 60 (sessanta) giorni dalle scadenze previste, come riportate nei precedenti punti 3 e 4;
8. di avvisare che, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 20 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, il procedimento sanzionatorio potrà essere riavviato qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o il presente provvedimento si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. All'esito di tale procedimento l'Autorità potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni;
9. di comunicare il presente atto, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Enel Distribuzione S.p.A., via Ombrone, n. 2, 00198 Roma, [regolatorio.dis@pec.enel.it](mailto:regolatorio.dis@pec.enel.it) e al Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., viale Maresciallo Pilsudski n. 92, 00197 Roma e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

13 novembre 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*